



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2009

- 1) **Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del Sig. MENEGHETTI Matteo** avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2010 inflittagli seguito gara Campionato Juniores Provinciale Intrepida/Primomaggio del 28.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto .- Com. Uff. 85 del 30.6.2008)

AMMISSIBILE, e per l'effetto, annulla la decisione impugnata limitatamente alla posizione del reclamante.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
- 2) **Ricorso del Sig. DI ANTONIO Giorgio** avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2009 e l'ammenda di €400,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 35, comma 1 del Regolamento Settore Tecnico della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 001 del 3.7.2009)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Primo Giudice.
- 3) **Ricorso del Sig. LAVARONI Giancarlo** avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4, a tutto il 30.8.2009, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 5, commi 1 e 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009)

INAMMISSIBILE